



COMUNE DI RIFREDDO

C A P 12030
Tel 0175 260022
Fax 0175.260331

PROVINCIA DI CUNEO

Cod. Fisc 85000390048
P. IVA 00487200040


ORIGINALE

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLO
SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI
LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI
ANIMALI.

*Testo coordinato con le modifiche
apportate con la D.C.C. n. 38 in
data 30.11.1999 all'art. 10
(come evidenziato in corsivo/grassetto)*

a:regliq



COMUNE DI RIFREDDO

C.A.P. 12030
Tel. 0175.260022
Fax 0175.260331

PROVINCIA DI CUNEO

Cod. Fisc. 85000390048
P. IVA 00487200040

REGOLAMENTO

IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLO
SMALTIMENTO IN AGRICOLTURA DEI
LIQUAMI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTI
ANIMALI.

*Testo coordinato con le modifiche
apportate con la D.C.C. n. 38 in
data 30.11.1999 all'art. 10
(come evidenziato in corsivo/grassetto)*

a:regliq

Art. 1
OGGETTO - FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento disciplina lo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali in base alle seguenti principali fonti normative:

- art. 32 della Legge 08.06.1990, n. 142
- Legge 10.05.1976 n. 319, come modificata dalla Legge 08.10.1976 n. 690, dalla Legge 24.12.1979 n. 650 e dal D.L. 17.03.1995 n. 79 convertito in Legge 17.05.1995 n. 172;
- L.R. 26.03.1990, n. 13, L.R. 17.11.1993 n. 48 e la deliberazione G.R. del 30.12.1991 n. 48-12028 "*Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali*";
- Circolare n. 4/LAP del Presidente della Regione Piemonte del 28.03.1996 avente ad oggetto la "*disciplina degli scarichi dopo l'entrata in vigore della Legge 17.03.1995, n. 172*" ed in attesa dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi ed ai criteri della direttiva 91/271/CEE;
- la L.R. 37/96.

Art. 2
OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Le disposizioni del presente Regolamento hanno lo scopo di disciplinare lo smaltimento in agricoltura dei liquami o reflui zootecnici provenienti da insediamenti civili e produttivi ai fini della salvaguardia dagli inquinamenti dei terreni e delle acque, della tutela della salute dell'uomo e degli animali e della effettiva utilizzazione agricola dei reflui.

Si rileva infatti la particolare diffusione sul territorio del Comune di Rifreddo di aziende agricole dedite all'allevamento del bestiame, da cui deriva la produzione di liquami di origine animale e quindi la necessità di intervenire per disciplinare, per quanto di competenza comunale ed in conformità con la normativa regionale e statale in materia, le attività connesse al trasporto e allo spandimento dei liquami di origine animale sui terreni ad uso agricolo.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni sono considerati "*liquami provenienti da allevamenti animali*" quelli come tali definiti dalla L.R. 37/96 e relativi atti normativi connessi.

Art. 3
CRITERI GENERALI

1. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura è ammesso soltanto nei casi in cui i liquami esplicino un effetto fertilizzante e/o ammendante del terreno e siano contemporaneamente esenti da sostanze tossiche in concentrazione dannosa per le colture e i loro utilizzatori.
2. Lo smaltimento dei liquami in agricoltura deve avvenire nel rispetto dei criteri igienico-sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Lo spandimento su e/o nel suolo e altre forme di impiego agricolo dei liquami devono essere effettuati nelle quantità e nei periodi compatibili con le esigenze delle colture e con la corretta pratica agronomica.

4. Al fine di ridurre il volume dei liquami prodotto è consigliato effettuare nell'allevamento una oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio che di lavaggio.
5. Gli allevamenti devono essere dotati di sistemi di deposito temporaneo o stoccaggio provvisorio dei liquami tale da assicurare un periodo di contenimento dei liquami conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente.
6. La raccolta e il trasporto dei liquami devono essere attuati con mezzi chiusi atti a pompare i liquami stessi, idonei ad evitare la dispersione di effluenti liquidi e a minimizzare l'emanazione di odori sgradevoli.
7. Lo spandimento dei liquami può essere effettuato sul terreno mediante distribuzione superficiale per aspersione o scorrimento o fertirrigazione e nel terreno mediante distribuzione per iniezione o tempestivo interrimento. La scelta del metodo di spandimento dei liquami è in funzione delle caratteristiche del sito prescelto, del ciclo agronomico e del contenuto d'acqua dei reflui.
8. E' consigliabile evitare il diretto contatto dei liquami con le parti aeree della vegetazione nelle fasi avanzate di sviluppo.
9. E' inoltre da evitare la formazione di aerosoli, nonché il peggioramento delle acque di falda superficiali e la degradazione delle acque di falda profonde.
10. Lo spandimento deve essere sospeso se l'assorbimento del terreno non è sufficiente ad evitare il ristagno o il deflusso con carattere di ruscellamento.

Art. 4 TERRENI VIETATI

E' vietato spandere liquami:

1. nei terreni allagati, soggetti a periodiche esondazioni e/o inondazioni naturali, franosi, con falda acquifera affiorante o comunque ove la falda acquifera superficiale disti meno di m. 1,50 dal piano di campagna;
2. nei terreni innevati o con ristagni di acqua gelata;
3. nei terreni con pendenza media superiore al 15%;
4. nei terreni in cui è inibito dalle disposizioni del piano d'area del sistema di aree protette della fascia fluviale del Po;
5. nei terreni di cui non si ha titolo d'uso;

Art. 5 DISTANZE VIETATE

E' vietato spandere liquami:

1. ad una distanza inferiore a m. 150 da laghi o corsi d'acqua con portata media annua superiore a 2 mc./sec.;
2. ad una distanza inferiore a 200 m. da sorgenti e da pozzi di captazione di acque ad uso potabile;
3. ad una distanza inferiore a 50 m. dal ciglio di strade statali e/o provinciali;
4. ad una distanza inferiore a 80 m. dalle abitazioni.

Le distanze di cui ai punti 3 e 4 non si applicano nelle seguenti ipotesi:

- quando lo spandimento avvenga per diretto e tempestivo interrimento;
- in ogni caso previo accordo con il proprietario dell'abitazione, in ordine ai tempi, alle quantità ed alle modalità di smaltimento.

Art. 6
TECNICHE VIETATE

E' vietato lo spandimento dei liquami:

1. mediante tecniche di spruzzamento a pioggia;
2. nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo;
3. in ortocoltura e su culture da frutto non arboree;
4. dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi e giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione adibite in genere ad uso pubblico;
5. nei suoli boschivi naturali.

Art. 7
SOSPENSIONE DELLO SPANDIMENTO

Lo spandimento deve essere interrotto:

1. su pascoli e prati permanenti nelle tre settimane precedenti la messa a pascolo;
2. su culture arboree da frutto dall'inizio della fioritura a raccolta ultimata (tranne con applicazione di tecniche che risparmino le parti aeree delle piante);
3. su culture foraggere nelle tre settimane che precedono la raccolta del foraggio.

Art. 8
PERIODI VIETATI

E' vietato lo spandimento dei liquami su terreni agricoli durante le festività civili e religiose ed in particolare dal Venerdì precedente la festa Patronale di S. Luigi Gonzaga ed il Martedì successivo alla medesima.

Lo spandimento dei liquami deve comunque avvenire nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 06.00 alle ore 10.00 nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 15 settembre;
- dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nel periodo compreso tra il 16 settembre ed il 31 marzo.

L'allevamento e chi comunque svolge attività di spandimento è tenuto al rispetto delle sopra citate fasce orarie, salvo eccezioni motivate connesse alle condizioni atmosferiche (es. pioggia abbondante che provochi repentino riempimento delle vasche di stoccaggio e all'ubicazione del sito prescelto per lo spandimento (es. lontano dal centro abitato).

E' assolutamente vietato lo spandimento durante le ore più calde della giornata.

Art. 9
DOSI DI APPLICAZIONE

I liquami possono essere applicati in terreni in dosi massime stabilite dalla normativa regionale in funzione del contenuto di azoto, rame e zinco dei liquami stessi, del quantitativo di azoto massimo apportabile ai terreni e della diversa natura di questi ultimi.

Art. 10 PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Le fasi di ammasso, deposito temporaneo e stoccaggio provvisorio dei liquami provenienti da insediamenti civili, effettuate dai produttori dei liquami stessi, non sono soggette ad autorizzazione.

Tuttavia tali fasi sono ricomprese come note prescrittive nelle autorizzazioni allo spandimento rilasciate dall'Amministrazione Provinciale, sia che si tratti di insediamenti civili che produttivi.

Le stesse fasi effettuate dal produttore su liquami provenienti da insediamenti produttivi o effettuate da parte di terzi su liquami derivanti da insediamenti civili e produttivi sono rispettivamente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia, **D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997**.

Le fasi di trasporto dei liquami effettuate dai produttori e dagli agricoltori, ai fini esclusivamente dello spandimento su terreni in proprietà o di cui hanno titolo d'uso, non sono soggette ad autorizzazione ai sensi di legge, le fasi di trasporto effettuate per conto di terzi sono soggette ad autorizzazione ai sensi di legge.

Art. 11 NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO

Tutti i produttori di liquami o che stoccano o che trattano, responsabili della fase di spandimento, sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione alla Provincia competente (ove ha sede l'allevamento o lo stoccaggio o il trattamento); un'altra copia deve essere trasmessa per conoscenza al Sindaco del Comune sede dell'allevamento o dell'impianto di stoccaggio o trattamento. Qualora il soggetto tenuto alla domanda di autorizzazione intendesse effettuare lo spandimento in un Comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento deve trasmettere per conoscenza la domanda anche a tale Comune.

Art. 12 DIVIETI

E' vietato lo smaltimento di liquami non autorizzato e nei casi in cui non siano rispettate le prescrizioni dell'Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni.

E' vietato smaltire in agricoltura i liquami nel caso in cui l'Autorità preposta al controllo abbia accertato l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali.

**** *** ****

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal - 2 DIC. 1999

al 17 DIC. 1999

Rifreddo, li 18 DIC. 1999



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Paseri Giovanni)

Paseri Giovanni

=====
Ripubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 10 MAG. 2000

al 25 MAG. 2000

Rifreddo, li 26 MAG. 2000



IL MESSO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE
(Paseri Giovanni)

Paseri Giovanni

=====
pubbl